



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 4333

Roma, 18 febbraio 2013

OGGETTO: SERBIA. Conversione di patenti di guida.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. 266353 del 26.10.2012, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il giorno **08 aprile 2013**.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (*all.1*) nella versione in italiano, completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 08 aprile 2018.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla suddetta data dell'08 aprile 2013, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla *III Tabella di equipollenza*, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti serbe alle categorie di patenti italiane.

La parte finale di tale Tabella, che fornisce indicazioni su eventuali conversioni di patenti serbe avvenute prima del 19.01.2013, non troverà ovviamente applicazione in quanto l'Accordo stesso entrerà in vigore successivamente a detta data.

Anche la *I Tabella di equipollenza*, pur facendo parte dell'accordo, non andrà utilizzata sempre perché l'Accordo entrerà in vigore dopo la citata data del 19.01.2013.

Per agevolare le operazioni di conversione, solo per gli Uffici della Motorizzazione, sono trasmessi, anche a colori in formato elettronico, i due facsimile (con traduzione) delle patenti serbe valide ai fini della conversione, individuate *nell'elenco modelli di patenti di guida* e allegati all'Accordo. Come specificato in detto elenco le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno più valide dal 10.06.2014.

In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo stesso

Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare serba per richiedere la certificazione in esame.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.

* * * * *



Le patenti serbe convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata della Repubblica di Serbia
Via dei Monti Parioli, 20 - 00197 Roma

Si indicano anche vari recapiti di detta Ambasciata forniti dal Ministero degli Affari Esteri:

Tel. 063200805 063200990 - Fax 063200868
E-mail info@ambroma.com
E-mail konzularno@ambroma.com

* * * * *

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

* * * * *

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella serba.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poichè la patente serba, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "*contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato*



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia – Serbia.” In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S). La patente serba oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia – Serbia).”

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

* * * * *

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

* * * * *

La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 4333/23.18.01 del 18.02.2013

Entrata in vigore Accordo Italia - Serbia: 08.04.2013. In vigore fino al 08.04.2018

ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)	FRANCIA	MAROCCO	SPAGNA
ALGERIA	GERMANIA	MOLDOVA	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
ARGENTINA	GIAPPONE	NORVEGIA	SVEZIA
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	PAESI BASSI	SVIZZERA
BELGIO	GRECIA	POLONIA	TAIWAN
BULGARIA	IRLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CIPRO	ISLANDA	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
CROAZIA	LETTONIA	REPUBBLICA CECA	UNGHERIA
DANIMARCA	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA	
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	LITUANIA	ROMANIA	
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SAN MARINO	
FILIPPINE	MACEDONIA	SERBIA (valido fino al 08/04/2018)	
FINLANDIA	MALTA	SLOVENIA	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari



ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE
26 ottobre 2012

Nota verbale

L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l'onore di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre a nome del proprio Governo, la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida il cui contenuto è del seguente tenore:

in lingua italiana

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale, a favore del titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Ai sensi del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a conducenti disabili.

Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nella Repubblica Italiana da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione della patente di guida.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui si chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un



documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l'Attestazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di guida. Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello dell'Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
- b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell'Interno - Direzione della Polizia.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.



I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani
(da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18/01/2013)

Serbia	Italia
A1	A1
A2	A1
A	A
B1	----
B	B
BE	B
C1	B
C1E	B
C	C
CE	CE
D1	B
D1E	B
D	D
DE	DE
CE + D	CE + DE

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

Italia	Serbia
A1	A1, M, AM
A	A, A1, A2, AM, M
B (conseguita prima del 1/1/1986) *	B, B1, A, A1, A2, AM, M
B (conseguita dal 1/1/1986 in poi) *	B, B1, A1, M, AM
BE	BE
C	C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE	CE
D	D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE	DE
CE + D	CE + DE

* La patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

Italia	Serbia
B1	B1
C1	A1, B, C1
D1	A1, B, D1

**III TABELLA DI EQUIPOLLENZA**

Per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani
(da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19/01/2013, data di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE)

Serbia	Italia
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
CE + D	CE + DE

Qualora sia stata convertita una patente serba delle categorie B1, C1, C1E, D1, D1E prima del 19/01/2013, e quindi applicando la I tabella di equipollenza, è possibile ottenere, su richiesta dell'interessato, una patente di guida italiana per conversione di quella serba già convertita e restituita all'autorità competente. Oltre alla documentazione di rito, è necessario presentare un'attestazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti la categoria o le categorie serbe possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perché non previste dalla Tabella I. La richiesta di conversione in tal caso deve essere effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana.

IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi
(da applicare alle patenti italiane rilasciate conformemente alla direttiva 2006/126/CE)

Italia	Serbia
A1	A1, M, AM
A2	A2, A1, M, AM
A	A, A1, A2, M, AM
B1	B1
B (conseguita prima del 1/1/1986) *	B, B1, A, A1, A2, M, AM
B (conseguita dal 1/1/1986 in poi) *	B, B1, A1, M, AM
BE	BE
C1	C1, B, B1, A1, M, AM
C1E	C1E
C	C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE	CE
D1	D1, B, B1, A1, M, AM
D1E	D1E
D	D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE	DE
CE + D	CE + DE

* La patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.